

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 3 - numero 278 di giovedì 15 febbraio 2001

Apprendistato e visite periodiche

Con una circolare il Ministero del Lavoro presenta alcuni chiarimenti riguardanti le visite sanitarie di minori ed apprendisti.

Con la circolare n.11/2001, il Ministero del Lavoro ha inteso fornire chiarimenti riguardo alle visite sanitarie di minori e apprendisti previste dalle leggi n.25/1955, n.977/1967 (così come modificata dai decreti 345/1999 e 262/2000), in relazione alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 626/94.

La circolare precisa che, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 345/99, gli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria previste dal titolo I, capo VI del D.Lgs. 626/94 devono essere sottoposti ai soli controlli previsti dall'articolo 16 comma 2 del D.Lgs. 626/94 (accertamenti preventivi e visite periodiche) effettuati dal medico competente.

Se gli adolescenti non sono invece soggetti alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 626/94, le visite mediche sono di competenza di un medico del servizio sanitario nazionale, a cura e spese del datore di lavoro, in conformità all'art. 8 comma 3 e alle successive modificazioni.

Tra le questioni trattate vi sono anche le visite degli apprendisti maggiorenni, adibiti o meno alle attività soggette alla sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo VI del D.Lgs. 626/94.

Nel caso gli apprendisti maggiorenni non siano adibiti alle norme sulla sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo VI del D.Lgs. 626/94, la sola normativa di riferimento è "data dal combinato disposto degli artt.4 legge 25/55 e 9 del relativo regolamento per l'esecuzione, (DPR 1668/56), che sancisce l'obbligo di una visita medica preventiva gratuita presso la struttura pubblica territorialmente competente. "

La circolare precisa che nel caso di apprendisti maggiorenni adibiti ad attività soggette a sorveglianza sanitaria; sono da considerarsi oltre agli artt.4 e 9 sopra citati, anche il D.Lgs. 626/94, che, nel definire il proprio ambito di applicazione, vi include, all'art.2 lett. a), i lavoratori con rapporti di lavoro anche speciali e quindi anche gli apprendisti.

Pertanto, alla luce della normativa vigente sussiste l'obbligo di due accertamenti sanitari, volti entrambi a verificare l'idoneità alla mansione specifica alla quale deve essere adibito il lavoratore.

Si è in presenza di una sovrapposizione di adempimenti, che è però solo parziale. Infatti, mentre la visita del lavoratore prevista dall'art.4 della legge 25/55 si riferisce genericamente all'indoneità al "lavoro per il quale deve essere assunto", quella effettuata dal medico competente, ai sensi del D.Lgs. 626/94, comporta invece "accertamenti clinici e biologici mirati alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in relazione ai rischi specifici presenti nell'azienda, quali risultano dal documento di valutazione dei rischi".

[Testo completo della circolare.](#)